

## ***Approvata la legge di conversione del Milleproroghe. Le novità in sintesi***

Dopo la questione di fiducia posta dal Governo, la **Camera dei deputati** ha approvato la **Legge di conversione del Decreto Milleproroghe**.

Si richiamano, di seguito, in sintesi, le principali **novità fiscali** introdotte.

<b>Sospensione dei termini in materia di agevolazione “prima casa” Articolo 3, comma 10-quinquies</b>	Vengono nuovamente sospesi i termini, nel periodo compreso tra il <b>1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023</b> , previsti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione “ <b>prima casa</b> ”. Si ricorda, a tal proposito, che l'ultima sospensione era stata disposta, fino al 31.03.2022, dall'articolo 3 D.L. 228/2021. La nuova disposizione, tuttavia, fa <b>salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della norma</b> , emessi per il mancato rispetto dei termini previsti, <b>escludendo altresì il rimborso</b> di quanto già versato.
<b>Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali (articolo 3, commi 10-octies-10-novies)</b>	Viene <b>prorogato al 31 marzo 2023</b> il termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi. Viene prorogato alla stessa data il termine entro cui gli <b>amministratori di condominio</b> sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali.
<b>Proroga e facoltà di annullamento automatico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle</b>	Gli <b>enti territoriali</b> possono estendere, entro il <b>31 marzo 2023</b> , alcuni istituti previsti dalla Legge di bilancio 2023 nell'ambito della c.d. “Tregua fiscale” ( <b>conciliazione agevolata delle</b>

agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali  
(articolo 3-bis)

**controversie, rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione e regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale)** alle **controversie in cui è parte il medesimo ente** o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie.

Con riferimento, invece, allo **stralcio dei carichi fino a 1.000 euro**, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (e quindi, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati), se alla data del **31 gennaio 2023** non hanno adottato il **provvedimento** con il quale stabiliscono di non applicare l'annullamento automatico, sono **rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023**. Entro lo stesso termine possono **aderire all'integrale applicazione dell'annullamento automatico**.

**Misure a sostegno dell'edilizia privata**  
**Articolo 10, commi 11-decies e 11-undecies**

In considerazione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e degli incrementi eccezionali dei loro prezzi, vengono **prorogati di due anni** (rispetto alla proroga già disposta con l'articolo 10-septies D.L. 21/2022):

- i **termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire** rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2023
- il **termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione**, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2023.

**Termine per gli investimenti in beni strumentali nuovi "non 4.0"**  
**Articolo 12, comma 1-bis**

Viene posticipato, dal 30 giugno al **30 novembre 2023**, il **termine ultimo per l'effettuazione di investimenti in "altri beni strumentali" nuovi (ovvero "non 4.0")** per cui - con riferimento all'anno **2022** - spetta un credito d'imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati nel 2023 e non "prenotati" non è invece previsto alcun credito d'imposta.

**Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d'imposta per investimenti 4.0**  
**Articolo 12, comma 1-ter**

Viene **prorogato al 30 novembre 2023** (in luogo del 30 settembre 2023 previsto, da ultimo, dalla Legge di bilancio 2023) il termine entro il quale possono essere **effettuati gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0**, se l'ordine è stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 ed entro la stessa data è effettuato il pagamento di acconti in misura

**Credito d'imposta attività agricola e pesca**  
**Articolo 15, comma 1-quinquies**

almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Viene differito, dal 31 marzo al **30 giugno 2023**, il termine di **utilizzabilità del credito di imposta riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca**, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel **terzo trimestre** dell'anno 2022.

La norma introduce, altresì, un termine (16 marzo 2023) entro cui i beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a **inviare all'Agenzia delle entrate l'importo del credito maturato nel 2022**.

**Obblighi di trasparenza**  
**Articolo 22-bis**

Come noto, la L. 127/2017 prevede specifici obblighi di **pubblicazione delle erogazioni pubbliche** (sul sito internet o nella nota integrativa), pesantemente **sanzionati**.

La Legge di conversione interviene nuovamente sul **termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni**, differendolo al **1° gennaio 2024**.

Anche per quest'anno, quindi, viene esclusa l'applicazione delle sanzioni riferite agli obblighi informativi che devono essere adempiuti nel 2023, con un ulteriore differimento della loro decorrenza all'anno successivo.